

Il trattamento degli acconti nella tassazione delle plusvalenze tassabili come redditi diversi

di [Giuseppe Dulcamare](#), [Vito Dulcamare](#)

Pubblicato il 25 Maggio 2022

La **plusvalenza** derivante dalla **cessione di beni**, ad esempio una **partecipazione**, è **tassabile** se:

- sia realizzata, cioè che sia trasferita, a titolo oneroso, la proprietà della partecipazione;
- il corrispettivo sia stato incassato.

In caso di **acconti**?

La **tassazione dei redditi diversi** di cui all'art. 67 del TUIR avviene, salvo che per le plusvalenze nel sistema del risparmio gestito, sulla base del **principio di cassa**, trattandosi di redditi:

- non riconducibili ai redditi di capitale;
- non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o imprese commerciali;
- e non conseguiti in relazione all'attività di lavoro dipendente;

e per i quali non è, quindi, possibile applicare le relative discipline.

Ciò nonostante, il semplice riferimento al principio di cassa non pare sufficiente a individuare il **corretto trattamento tributario degli acconti di corrispettivi che daranno, successivamente, luogo a plusvalenze** rientranti nell'ambito del citato art. 67.



Esempio:

- stipula del 2021 di un preliminare di vendita di una partecipazione al prezzo di euro 1.000.000, sul quale la plusvalenza sarà determinata in euro 800.000;
- incasso nel 2021 di un acconto sul prezzo di euro 100.000;
- stipula dell'atto di cessione nel 2022.

In una situazione simile, la questione che si pone è quella di accertare se l'incasso di euro 100.000 avvenuto nel 2021, in relazione al quale la quota parte di plusvalenza sarebbe pari a euro 80.000, origina – per tale ultimo importo - un reddito diverso tassabile fin dal 2021 ovvero se, ai fini della rilevanza di tale plusvalenza, occorre attendere l'atto pubblico di compravendita nel 2022.

In altri termini, si deve individuare quale sia il momento impositivo degli acconti incassati su corrispettivi che danno origine a plusvalenze tassabili in un periodo d'imposta successivo a quello di incasso degli acconti.

Tassazione plusvalenze tassabili come redditi diversi: normativa di riferimento

L'[art. 67 del TUIR](#) si limita ad elencare le diverse fattispecie di operazioni che danno origine alle plusvalenze tassabili come redditi diversi.

Va rilevato, però, che il citato art. 67 pone sempre l'attenzione sul **concetto di "realizzo" della plusvalenza**.

Questo continuo riferimento alla realizzazione dell'operazione potrà risultare essenziale, come si vedrà, per la definizione della questione.

L'art. 68 del TUIR, invece, precisa come debba essere determinata, per ogni singola fattispecie, la plusvalenza tassabile.

In linea di massima, questa è pari alla differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto ovvero, ove previsto, il diverso valore da assumere come valore iniziale in sostituzione del prezzo di acquisto.

Due, quindi, sono **gli aspetti che caratterizzano la tassazione delle plusvalenze** in questione:

- il realizzo;
- l'incasso di corrispettivi connessi alla cessione.

Per la corretta applicazione della norma è essenziale, quindi, individuare quale sia esattamente il presupposto impositivo degli acconti, in quanto la mancanza di uno dei due presupposti esclude la tassazione fino a che i due presupposti giungano ad esistenza.

La consolidata interpretazione ufficiale

Al riguardo, molto utili possono risultare i numerosi chiar

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento